

STUDIO LEGALE AMMANNATO
Via Torta n. 9 – 50100 Firenze
Tel. 055/28.48.65 – fax 055/26.54.327

Avv. Danilo Ammannato
- Patrocinante in Cassazione -
C.F. MMN DNL 48P11 F446I
P.IVA 01183570488

Avv. Marco Ammannato
C.F. MMN MRC 75A03 D612W
P. IVA 05415240489

CORTE DI ASSISE DI PALERMO

**ILL.MO PRESIDENTE DELLA II SEZIONE PENALE
CORTE DI ASSISE (N. 1/2013 R.G. - N. 11719/2012 N.R.) :
UDIENZA DEL 2 FEBBRAIO 2018.**

**MEMORIA CONCLUSIONALE AI SENSI DELL'ART. 121
CPP**

Il sottoscritto Avv. Danilo Ammannato ,nella sua qualità di
Procuratore Speciale ai sensi dell'art. 122 CPP e Difensore della
Parte Civile,ammessa con ordinanza della Corte alla udienza del 31
Maggio 2013,

**ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME
DELLA
STRAGE DI VIA DE' GEORGOFILI DEL 27 MAGGIO 1993**

PRESENTA AI SENSI DELL'ART. 121 CPP LA SEGUENTE

MEMORIA CONCLUSIONALE

nei confronti di :

- 1) BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO** , nato a Corleone (PA) il 3.02.1942 ;
 - 2)BRUSCA Giovanni**, nato a S.Giuseppe Iato il 20.02.1957 ;
 - 3) CINA' Antonino** ,nato a Palermo il 28.04.1945 ;
 - 4)SUBRANNI ANTONIO** ,nato a Termoli il 28.08.1932 ;
 - 5)MORI Mario**, nato a Postumia il 16.05.1939 ;
 - 6)DE DONNO Giuseppe**,nato a S.Eremo in Colle, il 27.12.1963 ;
 - 7)DELL'UTRI MARCELLO** ,nato a Palermo l' 11.09.1941 ;
- imputati del reato di cui al capo A) , art. 81 C.P. , art. 110 C.P. ,
art.338 e 339 C.P. , art. 7 DL N. 152/1991,in Palermo,Roma e altre
località a partire dal 1992.

PREMESSA GIURIDICA: In base alle DUE sentenze passate in giudicato ex art. 238 Bis CPP (sentenza “BAGARELLA più 22” della Corte di Assise di Firenze in data 06.06.1998 ; sentenza “TAGLIAVIA” della Corte di Assise di Firenze in data 05.10.2011,pag.510 e segg.) **la strage di Via dei Georgofili in Firenze del 27/05/1993**, compiuta con autobomba carica di 250 Kg. di esplosivo Tritolo e T4 (che causò l'omicidio di 5 persone, il ferimento di altre 48 persone rovinando loro la vita; nonché la devastazione di 12 ettari di centro cittadino e la devastazione della Galleria degli Uffizi ,con 173 Opere d'Arte danneggiate e 3 opere uniche e irripetibili distrutte) fu la **conseguenza diretta, in un rapporto diretto di causa ad effetto, della “catena minatoria” attuata da cosa nostra a partire dal 1992 ex art. 338 , 339 e art. 81 C.P. :**

- a) **progettata e deliberata** dai vertici di cosa nostra nelle riunioni di Enna alla fine del 1991;
- b) **iniziata nel 1992** ,nella sua fase esecutiva, il 12 marzo 1992 con l'omicidio dell'On. Salvo Lima e Maresciallo Guazzelli; e poi con la strage di Capaci del 23/05/1992 e la strage di Via D'Amelio del 19/07/1992;
- c) infine **continuata nel 1993-1994** attraverso le minacce,le “indebite pressioni” e il ricatto allo Stato , attuato con le stragi del 1993 finalizzate a condizionare l'Ordinamento Democratico (sentenze irrevocabili di Firenze) e quindi necessariamente a **“impedire o comunque a turbare”** la applicazione concreta da parte del Governo dei decreti del 41 bis e dei provvedimenti per la lotta alla mafia.

1) In diritto :

- a) alla luce della corretta applicazione dei canoni probatori **ex art. 238 BIS CPP**, per cui le sentenze irrevocabili sono acquisite **“ai fini della PROVA DI FATTO IN ESSE ACCERTATO”** ;
- b) in base alle numerose sentenze della Corte di Cassazione in tema di concorso di persone nel reato **ex art. 110 C.P.**, che hanno affermato il principio giuridico per cui **“la intermediazione nella**

commissione dei reati è concorso nel reato”;

c) in osservanza dei canoni giuridici **dell'art.192 CPP** in tema di valutazione della prova penale ,con le statuizioni della Corte di Cassazione sulla regola probatoria in tema di dichiaranti della **“convergenza del molteplice”**e del valore di prova penale delle dichiarazioni rese dai collaboratori”intranei” in cosa nostra e **apprese tra associati mafiosi in base al patto di fiducia reciproco**, (come affermato da ultimo anche dalle SEZIONI UNITE Penali della Cassazione nella sentenza **“Aquilina” del 29.11.2012 , n. 20804/2013, che ha statuito come anche le testimonianze indirette “de relato” tra associati di mafia costituiscono fonte di prova**).

_si può affermare che nell'apparato probatorio dibattimentale in atti sussiste la prova penale della colpevolezza a titolo di concorso ex art. 110 C.P. di tutti gli imputati nel capo A), reato di minaccia aggravata e continuata ex art. 338 e 339 C.P.

2) Ancora in diritto, si evidenzia come **in tema di art. 192 CPP** la Suprema Corte di Cassazione abbia sempre censurato e stigmatizzato una valutazione penale sul compendio probatorio che sia “atomizzata o frazionata”; come di recente ha statuito la Cassazione,Sez. 6, del 17.09.2014 (Tagliavia) che ha scritto testualmente a pag 22 della sentenza : **“In sede difensiva si è (legittimamente) adottata una strategia di MARCATA ATOMIZZAZIONE dell'analisi , di FRANTUMAZIONE del materiale probatorio e di iterazione dell'apprezzamento negativo.”** Ed ancora : **“LA TECNICA DI ATOMIZZAZIONE induce usualmente lo svilimento del quadro indiziario, ed in questo senso è censurata dalla giurisprudenza.”**

Sempre sul tema, anche la Corte di Cassazione, I Sez., 18.04.2013 n. 44324, conferma il principio giuridico secondo cui : **“La tecnica di atomizzazione induce usualmente lo svilimento del quadro indiziario, ed in questo senso è sempre censurata dalla giurisprudenza”**.

Quindi la motivazione penale e l'apparato logico-argomentativo di una sentenza penale deve consistere nella valutazione del dato probatorio(“ **Il Giudice VALUTA LA PROVA**”) e **NON nella FRANTUMAZIONE- DEMOLIZIONE del dato probatorio**,

come usualmente è capitato di assistere nei gravi processi concernenti le stragi del 1992-1993.

3) Sempre in diritto, il reato di cui all'art. 338 CP è un reato di **pericolo e di mera condotta, che si consuma anche quando la minaccia non ottiene i suoi risultati.** E' un reato **formale**, che si consuma con **la violenza o minaccia IDONEA ad intimidire e con la minaccia PERCEPITA dalla parte offesa**; in quanto il bene protetto dalla norma è la garanzia della piena autonomia decisionale e di libera scelta dell'azione del Corpo Politico del Governo, che viceversa viene con tale minaccia o impedita o anche “**comunque turbata**”.

*** 000 *** 000 ***

LA CATENA MINATORIA NEL 1992

I,1)- Come valutazione penale, sussiste la piena prova penale “cd. generica” del reato di “minaccia IDONEA a intimidire il Governo nel 1992” ex art. 338 e 339 C.P., avanzata dai vertici di cosa nostra (RIINA-PROVENZANO), costituita innanzitutto dalle plurime chiamate in correità e reità di numerosi Collaboratori di giustizia, quali:

- 1) **CANGEMI Salvatore** (reggente Mandamento Porta Nuova);
- 2) **BRUSCA Giovanni** (reggente Mandamento S. Giuseppe Iato, Udienza 11.12.2013);
- 3) **ONORATO Francesco** (famiglia di Partanna – Mondello, udienza 7.11.2013);
- 4) **FERRANTE Giovambattista** (famiglia di S. Lorenzo, Palermo, ud. 7.11.2013);
- 5) **GIUFFRE' Antonino** (Capo Mandamento di Caccamo, udienza 21.11.2013);
- 6) **LA BARBERA Gioacchino** (famiglia di Altofonte, ud. 23.01.2014);
- 7) **AVOLA Maurizio** (Catania, ud. 03.07.2014);
- 8) **GALLIANO Antonio** (famiglia della Noce, Palermo, ud. 10.07.2014);
- 9) **SIINO Angelo**, (gestore degli appalti mafiosi per conto di cosa nostra, ud. 09-16-17 Ottobre 2014);
- 10) **Geom. LIPARI GIUSEPPE** (intimo di Provenzano, ud. 24.11.2016)

I,2) Tutti questi dichiaranti , già ritenuti attendibili in numerose sentenze penali, e in base alla regola probatoria della “convergenza del molteplice”, hanno tutti **CONCORDEMENTE dichiarato che alla fine del 1991 – inizi 1992 Totò Rina e la Commissione Regionale di cosa nostra avevano deciso e deliberato nelle riunioni di ENNA:**

a) “**di eliminare i rami secchi**” ; b)“di colpire i nemici di cosa nostra”;c) “**di fare la guerra per poi fare la pace**”; d) di “**uccidere i politici traditori**” che non avevano mantenuto le promesse sul “maxiprocesso”, facendo espressamente i nomi di:

Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio; **Claudio Martelli**, Vice Presidente del Consiglio; **Calogero Mannino**, Ministro per il Mezzogiorno; **Carlo Vizzini**, Ministro delle Poste; **Salvo Andò**, Ministro della Difesa; **Salvo Lima**, Europarlamentare al Parlamento Europe.

I,3)In base alla valutazione penale delle dichiarazioni plurime e concordanti dei 10 collaboratori di giustizia di cui sopra, e in base al principio penale della “convergenza del molteplice” ,gli iniziali imputati oggi defunti RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo sono colpevoli del reato a loro ascritto al capo A) di minacce pluriaggravate al Governo ex art. 338 e 339 C.P. ,quali mandanti e autori della deliberazione e ideazione non solo di “azzerare la classe politica siciliana collusa “ ,ma della deliberazione e della decisione operativa del 1992 di uccidere 5 ministri del Governo in carica , più un Eurodeputato,con lo scopo “di impedire o comunque turbare l'attività del Governo”.****

1,4)Sussiste in atti anche la prova penale “cd generica” sul fatto che la “minaccia idonea a intimidire”,operata da Riina e dai vertici di cosa nostra, è stata nel 1992 pienamente PERCEPITA ex art. 338 C.P. dal Governo in carica dopo l'omicidio Lima del 12/03/1992 e del M.llo Guazzelli il 4 Aprile 1992.

La prova penale ,dichiarativa e documentale, è costituita e accertata nel presente dibattimento dai seguenti fatti probatori:

A)-la deposizione testimoniale del **Ministro dell'Interno On. SCOTTI** e del **Capo della Polizia PARISI** alla Commissione

Antimafia in data 17/03/1992, e successivamente il 20/03/1992 alle Commissioni Parlamentari Riunite di Camera e Senato, dove il Ministro fece presente al Parlamento il grave rischio di destabilizzazione dell'ordine democratico, e chiese quale era la scelta che essi volevano fare: “**cioè una scelta di scontro a 360 gradi con la criminalità organizzata..... o volevano avere un atteggiamento di CONNIVENZA**”. Dichiarazioni confermate da Scotti alla udienza del 29.05.2014 (“*Le strade sono due : o guerra o convivenza. La mia strada è quella dello scontro frontale*”). Quindi è provato che la minaccia di cosa nostra è stata percepita dal Governo in carica.

B)- la prova documentale costituita dalle **12 circolari riservate** inviate nell'arco di 15 giorni ed emanate dal Ministro dell'Interno SCOTTI **prima del 31.03.1992**, in cui si paventava **l'omicidio del Ministro MANNINO**, del **Presidente ANDREOTTI** o un suo familiare e del **Ministro VIZZINI**.

C)-la prova testimoniale dibattimentale del **Ministro VIZZINI** (e Segretario PSDI) alla udienza del 02.03.2017, dove ha confermato che : “ *Nel periodo che va dal delitto Lima al delitto Borsellino IO HO SUBITO DELLE MINACCE DI MORTE....e poi è uscita un edizione del giornale “L'ORA ”(del 15 MARZO 1992) con tutta la prima pagina, dicendo che dovevano ammazzare me*”. (pag.49).

D)-la prova testimoniale dibattimentale **del Ministro ANDO'** alla udienza dibattimentale del 07.04.2017, dove ha confermato che prima della strage di Capaci e prima della elezione del presidente Scalfaro il Capo della Polizia Parisi lo aveva informato “*delle minacce a me e al Dott. Borsellino, come un soggetto ad altissimo rischio*”, “*minaccia non terroristica, ma di tipo criminale, di tipo mafioso, certo*”(pag.51, 52 e 62).

E) la prova testimoniale dell'**On. De Mita (Ud. 25.09.2014)**, Presidente della DC, che incontrò il Giudice Falcone a Roma in data 15/03/1992, che gli disse : “*Preparatevi, perchè la mafia dopo la sentenza di Cassazione.... **ELEVERA' IL LIVELLO DI SCONTRO CON LO STATO***”. *Ne parlai con Orlando, Mattarella, Mancino e*

Scalfari”. Ovvero la minaccia fu percepita ex art. 338 C.P.

F)- la deposizione testimoniale dell'**On. Forlani**, Segretario della DC, che dopo la strage di Capaci del 23/05/1992, e dopo 15 scrutini andati a vuoto per l'elezione del Presidente della Repubblica in cui era candidato anche Andreotti, afferma che “**fu d'obbligo la c.d. Soluzione istituzionale**”, e quindi il 25/05/1992 fu eletto Scalfaro, Presidente della Repubblica. La strage di Falcone causò un palese ed evidente “turbamento” alla regolare e libera attività sia del Governo che del Parlamento ex art. 338 cp.

G) -la prova documentale costituita dalla relazione del “**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**” in data **20/06/1992**, ove si attesta la volontà dei vertici di cosa nostra “di opporsi con determinazione all'attuale azione di contrasto dello Stato”, agendo su due fronti:

1) “indurre un clima di **GRAVE INTIMIDAZIONE**” nei confronti dei politici;

2) “**eliminare fisicamente**”.... **Calogero Mannino**, **Salvo Andò** e il Dott. **Paolo Borsellino**; con evidente palese minaccia e “turbamento” alla regolare e libera attività del Governo ex art. 338 C.P.

H) -La prova penale sul fatto che la deliberazione della mafia di uccidere il Ministro MANNINO nel primo Semestre 1992 era già **in fase esecutiva**, è costituita :

H1) da parte di cosa nostra dalle deposizioni precise, attendibili e convergenti (in base al principio della CONVERGENZA DEL MOLTEPLICE) di **Brusca Giovanni** (Ud. 11.12.2013), di **Giuffrè Antonino**(Ud. 21.11.2013), di **Onorato Francesco** (ud. 7.11.2013), di **Ferrante Giovanbattista** (Ud. 7.11.2013), di **Siino Angelo** (Ud. 9.10.2014) ,di **Galliano Antonio** (Ud. 10.07.2014 ,sul pedinamento dell' On. Vizzini)e di **Massimo Ciancimino** (Ud. 4.02.2016 e segg.).

In particolare, risulta provato il fatto che “**MANNINO è il secondo della lista**”, e il fatto che **a Maggio 1992 erano già iniziate le operazioni esecutive per ucciderlo.**

H2)) Da parte istituzionale, la prova penale della minaccia

“percepita e veicolata “ al Governo dal Ministro in carica On. MANNINO è costituita :

2,1) dalla deposizione del teste **Riccardo Guazzelli (Ud. 13.02.2014)**, figlio del M.llo Guazzelli, ucciso da cosa nostra il 4.04.1992.;

2,2) dalle deposizioni congiunte dell'**On. Mancino** e dell'**On. Gargani (Ud. 26.06.2014)** sulle preoccupazioni di essere ucciso esternate all'epoca da Mannino;

2,3) la deposizione del teste **PADELLARO (Ud. 9.01.2014)** ,giornalista dell' “Espresso”, con gli appunti scritti nella immediatezza circa la **intervista** rilasciata, e poi non pubblicata, in data **8 luglio 1992** nello studio di Mannino, in cui Mannino dichiara “ho orrore di restare in questa condizione di condannato a morte.... maledico il giorno in cui ho cominciato a fare politica”;

2,4) la prova documentale costituita dal documento del “Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri” del 20/06/1992, dove si relaziona sul progetto di cosa nostra di **uccidere Mannino**;

2,5) **Gli incontri “informali” al Ministero per il Mezzogiorno** tra il Ministro MANNINO, il Gen. Subranni (capo dei ROS) e Dott. **Contrada** (N° 3 del SISDE), come risultano provati dalle deposizioni di Riccardo Guazzelli, dalla agenda del Dott. Contrada (giorni 3.06.1992;25.06.1992;27.06.1992; 8.07.1992), dalla dichiarazione dello stesso Gen. Subranni, dalla dichiarazione dello stesso Mannino e quella del Gen. Tavormina (Direttore DIA, Ud. 9.01.2015)).

I,5) – Infine, si evidenzia sul punto come il Ministro Mannino nel 1992 NON abbia MAI sporto una regolare denuncia di minacce di morte alla legittima Autorità Giudiziaria; ma abbia attivato il capo del ROS e del Sisde per cercare “una MEDIAZIONE ILLEGALE” con la controparte ; per cui da “vittima” si trasforma volontariamente in interlocutore-mediatore della “catena minatoria” attuata da cosa nostra, ovvero concorrente nel reato ex art. 110 C.P.

In diritto penale, Mannino nel 1992 ha messo in atto una condotta di ideazione e una deliberazione di mediazione tesa a “impedire/turbare” la regolare attività di Governo, cioè nello specifico una condotta tesa a indebolire la linea della fermezza dello “scontro a 360 gradi” contro la mafia, portata avanti decisamente nel 1992 dai Ministri Scotti-Martelli.

*** ooo ***

II) La responsabilità penale nel 1992 dei “concorrenti-mediatori” ex art. 110 C.P. nel reato di minaccia pluriaggravata ex art. 338 e 339 C.P. per la “intermediazione ROS-RIINA”: gli attuali imputati Cinà, Subranni, Mori e De Donno.

II,1) A seguito della uccisione di Lima Salvatore, del M.llo Guazzelli e della Strage di Capaci del 23 Maggio 1992, e prima della strage di Via D'Amelio del 27 Luglio 1992, **in concomitanza con gli incontri MANNINO-SUBRANNI**, dapprima il Cap. De Donno e poi il **Col.Mori del ROS incontrano a Roma VITO CIANCIMINO, per attuare una mediazione nella “catena minatoria” iniziata da RIINA, mediazione illegale, segreta e occulta**, in cui i tre del ROS avanzano, tramite Vito Ciancimino, delle **offerte orali a Riina**, capo della mafia, perchè questi cessi la sua strategia di uccisione dei ministri e dei politici siciliani (*“perchè questo muro contro muro?”*); con la successiva risposta e con la presentazione di un **“papello” scritto di richieste da parte di Riina al ROS** e ai politici sovrastanti (*“SI SONO FATTI SOTTO”- “IL TERMINALE E' MANCINO”* : dichiarazioni Brusca, Monticciolo, Ciancimino)).

Il papello, tramite il Dr. Cinà, fu consegnato a Palermo a Massimo Ciancimino il 29.06.1992 e poi da Vito Ciancimino consegnato a Roma a MORI, tramite De Donno, subito dopo il 30 Giugno 1992. **In questa condotta materiale di “intermediazione illegale” nella “catena minatoria” tra RIINA, capo della mafia, e settori governativi (la sinistra DC di Mannino e Mancino), condotta tesa a rafforzare la volontà criminale di cosa nostra e ad agevolare la trasmissione della minaccia mafiosa, per “ostacolare-turbare” la azione di fermezza del Governo (Scotti-Martelli), che si realizza per i tre Ufficiali del ROS il concorso ex art. 110 C.P. nel reato di minacce pluriaggravate al Governo nel 1992.**

Si esemplifica come in diritto penale è colpevole a titolo di concorso ex art. 110 C.P. nel reato di spaccio di stupefacenti quel mediatore-facilitatore che si limita anche solamente a “presentare-mettere in contatto-intermediare” lo spacciatore di droga con il fornitore di droga.

In diritto penale, “l'ambasciatore-mediatore” di reati “porta pena”. (vedi sentenza di Cassazione di condanna Dell'Utri).

II,2) Il concorso nel reato ex art.110 C.P. per la INTERMEDIAZIONE ILLEGALE ,NASCOSTA E SEGRETA, messa in opera nella catena minatoria da Cinà e dai tre imputati del ROS nel Giugno-Luglio 1992 è pienamente provata nel dibattimento penale dalle seguenti inoppugnabili **PROVE PENALI DICHIARATIVE, DOCUMENTALI e LOGICHE**:

1) Il passaggio in giudicato , *ai sensi dell'art.238 Bis CPP “ai fini della prova di fatto in esse accertato”* , : A) della sentenza Corte di Assise di Firenze n.3/98 del 06.06.1998 a carico di “Bagarella più 22” (Tomaselli,Settembre); sentenza della Corte di Assise di Firenze del 21.01.2000 n. 2/2000 a carico di Riina,Graviano (Genovese,Gratteri) ; sentenza Corte di Assise di Appello di Firenze del 13.02.2001 n. 4/ 2001(Cindolo,Loche) ; Corte di Cassazione del 06.05.2002 (D'Urso,Fabbi)**a carico di “Bagarella più 22”** ,per un totale di **29 GIUDICI**;

B)nonché il passaggio in giudicato della sentenza a carico di **“Tagliavia Francesco “** della Corte di Assise di Firenze del 2.03.2012(Pisano,D'Isa), della Corte di Assise di Appello di Firenze in sede di appello e poi in sede di rinvio con la sentenza in data 24.02.2016(Cicerchia, Cannizzaro) e della Corte di Cassazione del 20.02.2017 , per un totale di **altri 29 GIUDICI**.

In sintesi, **fino ad oggi ben 58 Giudici hanno valutato e quindi affermato e attestato** in sentenze irrevocabili che *“una trattativa indubbiamente ci ful'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia”*.

2) - La dichiarazione del teste di P.G. BONAFEDE (assistente Capo della Polizia Penitenziaria)alla udienza del 30.06.2016, che attesta come Riina in data 31.05.2013 ha dichiarato : *“Io non cercavo nessuno ;ma erano loro che cercavano me per trattare con me”*.

3) - La prova dichiarativa di **ANTONINO GIUFFRE'** (Capo mandamento di Caccamo), alle udienze del 21.11.2013 e segg., sempre ritenuto attendibile, sul fatto che apprese direttamente da Provenzano il fatto che Vito Ciancimino “era in missione per cosa nostra con i Carabinieri”.

4) - La prova dichiarativa ,rilevante e decisiva, di **SALVATORE CANCEMI** (Reggente mandamento Porta Nuova), sempre ritenuto attendibile, che nell'interrogatorio del 23.04.1998, acquisito al dibattimento, attesta che nel Giugno 1992 ,nell'incontro con Riina a casa Guddo, **VIDE personalmente il biglietto nelle mani di Riina** con le richieste di benefici da fare al Governo in carica (in diritto, **testimone “de visu”**)

5) La prova penale dichiarativa di **GIOVANNI BRUSCA** (Reggente del mandamento di S. Giuseppe Iato) ,alle udienze del 11.12.2013 e segg., che fu il primo nell'Agosto del 1996 a parlare del “papello” e della trattativa , della gioia di Riina quando “si sono fatti sotto”, e del contemporaneo “ stop” avuto da Biondino nella esecuzione dell'omicidio Mannino, che era stato già deliberato e deciso da Riina, nonché sul fatto che “Il terminale era Mancino” (in diritto, **testimone “de visu”**).

6) La prova penale dichiarativa rilevante di **GIUSEPPE LIPARI** (colletto bianco della mafia ed intimo con Provenzano e Ciancimino), che alle udienze del 24.11.2016 e segg. riferisce i fatti appresi direttamente e personalmente dai tre protagonisti della mediazione illegale con i Carabinieri del ROS, ovvero direttamente da Vito Ciancimino, dal Dr. Cinà e da Bernardo Provenzano.

7) La prova penale dichiarativa di **ROSARIO NAIMO**, associato mafioso e amico del Dr. Cinà, che alla udienza del 27.03.2014 conferma quanto detto da Lipari sul ruolo di Cinà, ovvero di avere appreso direttamente alla fine del 1992 da Riina (“convinci Cinà a non abbandonarci”), e poi nell'Estate 1992 da Cinà stesso, il suo coinvolgimento in “cose importanti che non posso abbandonarle”.

8) La prova penale dichiarativa di **DI GIACOMO GIUSEPPE** (Famiglia Laudani di Catania), che nella udienza del 26.01.2017 e 9.02.2017 conferma di avere appreso nel carcere di Tolmezzo direttamente da CINA' (codetenuti dal 16.07.2006 al 29.07.2008) che Cinà stava pagando “il papello che scrisse “o cristiano” e di stare tranquilli”chè tutto è andato a buon fine”.

9) La prova penale dichiarativa di **MASSIMO CIANCIMINO** nelle 10 udienze dal 4.02.2016 in poi, dove ha dichiarato : a)ciò che ha **PERSONALMENTE compiuto nel 1992** (in diritto, **confessione “de agitu”**) circa la mediazione-concorso del ROS nella “catena minatoria” deliberata da Riina ;e b)ciò che ha **personalmente prodotto** ai Pubblici Ministeri riguardo **i manoscritti ,accertati in perizia come autentici ,del padre Vito Ciancimino sulla “mediazione ROS -Riina”**.

Sulle vicende del 1992 **Ciancimino è pienamente attendibile** , e riscontrato da plurimi elementi oggettivi “aliunde”, compresa la rilevante produzione documentale fornita; non avendo a tale fine alcuna rilevanza penale la c.d. “gradualità delle dichiarazioni istruttorie”: a)in quanto è una precisa massima di esperienza che il dichiarante ha bisogno umanamente dei suoi tempi per dire la verità ,come nel caso di Cancemi,Brusca,,Spatuzza ecc..; b) è una regola giuridica probatoria che il dichiarante deve essere valutato per quanto dichiarato nel dibattimento penale,unico luogo ove si forma la prova penale nel contraddittorio delle parti.

10) La prova penale dichiarativa del **teste GIOVANNI CIANCIMINO**, nel verbale dibattimentale 20.10.2009 acquisito all'odierno dibattimento,dove conferma che **il padre Vito**,dopo 20-25 giorni dalla strage di Capaci, a Roma gli disse che “*Sono stato incaricatoper trattare con l'altra sponda (i vertici di cosa nostra)*”; e dopo la strage di Via d'Amelio a Palermo “*mio padre leggeva un solo fogliomi chiese sulla revisione dei processi....e che l'incarico ricevuto è andato avanti*”.

11) La prova penale dichiarativa del **teste ROBERTO CIANCIMINO**, che alla udienza del 11.12.2015 ha confermato che **suo padre Vito** “*Era stato contattato da due alti Ufficiali ...perchè*

muro contro muro....Erano Col. Mori e Cap. De Donno ,sicuramente nel 1992”; ed ancora che il padre gli disse : “ho contattato un amico degli amici incensuratoho mandato un messaggio orale,ma ho ricevuto una risposta scritta....sono richieste assurde.”

12) La prova penale dichiarativa della teste assistita Avv. **GIOVANNA LIVRERI**, avvocato del Prof. Lapis amico e socio di Massimo Ciancimino, che nella udienza del 28.01.2016 ha confermato di avere appreso dal Lapis,dopo le perquisizioni in data 17.02.2005, che Massimo Ciancimino “ *ha tutta la documentazione del padre relativa ad un accordo stato-mafia, una trattativa per cui lui ha le carte che sono per lui come il salva condotto*”(pag.14) e ancora : “perchè a lui e a Massimo direttamente,personalmente gli era stato garantito,da pezzi delle istituzioni,che loro non sarebbero stati mai toccati. **Cioè in sostanza era una forma di ripagamento del fatto che Massimo avesse collaborato con i ROS per fare catturare Totò Riina.**”(pag.15).

13) - La prova penale dichiarativa della Sig.ra **AGNESE BORSELLINO** (verbali SIT 18.08.2009 acquisiti al dibattimento), che ha confermato che il marito,dopo la strage di Capaci e dopo l'incontro a Fiumicino il 28.06.1992 con la Dott.ssa Ferraro , le disse che “ *C'era un colloquio tra mafia e parti infedeli dello stato - C'era una trattativa tra lo stato e la mafia*”.

14) – La **PIENA PROVA DOCUMENTALE (“ PROVA REGINA”**,perchè “carta canta”))consegnata da Massimo Ciancimino ai P.M. il 29.10.2009,e acquisita al dibattimento, costituita :

a)dalla **fotocopia originale del PABELLO** , con sopra l'**originale del POST.IT manoscritto al 100% da Vito Ciancimino** :
“CONSEGNATO SPONTANEAMENTE AL COL.MORI DEL ROS” .

b) dal fatto **inoppugnabile che questi DUE documenti** , a seguito delle accurate **PERIZIE GRAFICHE** e dalle approfondite **PERIZIE MERCEOLOGICHE** sul tipo di carta in commercio,sul tipo di fotocopiatrice ecc ,operata dagli specialisti del vertice della Polizia Scientifica di Roma ,**sono risultati autentici in quanto :“Dal punto di vista grafico confermiamo che non c'è**

nessun tipo di alterazione e manomissione”(Falconi,Ud. 10.11.2016,pag.30), e sul Post-It ,la perita Caria a pag.33-34 : **“E' un documento originale,manoscritto in originale,a matita ...la monoscrittura in questione è stata attribuita al grafismo di Ciancimino VITO”**.

15) - Così come costituiscono **prova penale documentale** , essendo **risultati autentici e non manomessi** in base alle suddette perizie grafiche e merceologiche, **il cd.”contropapello” scritto a mano da Vito Ciancimino** su incarico di Provenzano per alleggerire le richieste estorsive della mafia; **il dattiloscritto “Incontro a futura memoria”** dell'Ottobre 1992; diversi “pizzini” scritti da Provenzano e pervenuti a Vito Ciancimino nel 1992, e così per gli altri documenti prodotti e acquisiti nel dibattimento.

II,3) – LA VALUTAZIONE PENALE SULLA INTERVENUTA SEGRETA “INTERMEDIAZIONE ROS-RIINA”.

A) In osservanza del dettato degli art. 110 C.P. e art.192 CPP e art.238 BIS CPP e in base al principio della Corte Suprema circa la “convergenza del molteplice” ; b)in base ai canoni logici delle massime di comune esperienza ,per cui sono pienamente attendibili e costituiscono prova penale le dichiarazioni rese dagli associati tra di loro appartenenti alla stessa associazione mafiosa cosa nostra ; c)in base alle prove documentali , sottoposte a perizie tecniche specializzate e accertate come autentiche,

RISULTA pienamente provato a livello penale il concorso nel reato di minacce aggravate di Cinà, Subranni,Mori e De Donno ,concorso perfezionato e consumato nel Giugno – Luglio 1992 in qualità di MEDIATORI ILLEGALI ,occulti e segreti, della “catena minatoria” deliberata e attuata da Riina.

In particolare , i tre del ROS sono colpevoli **per la loro condotta materiale,dopo la strage di Capaci : a)di avere avanzato,attraverso Vito Ciancimino, delle proposte e richieste orali illegali a Riina, capo della mafia, rafforzando in questi la volontà e la convinzione che “la strage paga”;** b)**e di avere poi riportato le richieste scritte di Riina a settori governativi in carica (Mannino-Mancino),agevolando la ricezione della minaccia di prosecuzione della strategia stragista , c) e ciò al fine di “impedire e/o turbare comunque la attività” legale del Governo (Scotti-**

Martelli) nella linea della fermezza e della “lotta a 360 gradi” alla mafia.

II,4)- Nel diritto penal-processuale , tale condotta materiale di **MEDIAZIONE ILLEGALE tra ROS-RIINA del Giugno-Luglio 1992** giammai può essere valutata come una legittima iniziativa di P.G., per le seguenti motivazioni giuridiche in fatto e in diritto :

A) I tre del ROS ,Ufficiali di P.G., nel 1992 non hanno mai presentato relazioni di servizio alla regolare Autorità Giudiziaria né di Roma né di Palermo ex art.347 CPP (OBBLIGO di riferire al P.M.) e art. 348,3° comma, CPP;

B) i tre del ROS nel 1992 non hanno mai richiesto alla A.G. o disposto pedinamenti, intercettazioni telefoniche o ambientali o videocamere o altra normale attività di indagine giudiziaria ex art. 55 CPP;

C) i tre del Ros nel 1992 non hanno nemmeno relazionato per iscritto al Comando dell'Arma ; né hanno lasciato alcuna documentazione all'interno dello stesso Ufficio del ROS a riguardo dei loro incontri con Ciancimino (Gen. GANZER ,pag.130-131 :”La prassi e regola al ROS è di fare SEMPRE UNA ANNOTAZIONE”);

D) i tre del Ros nel 1992 si sono rivolti soltanto ad alcune Autorità politiche (On.Mannino, On. Martelli,On. Violante,On. Amato), per avere un “SOSTEGNO POLITICO” e una copertura politica alla loro intermediazione; come è pienamente provato dalle precise,puntuali e convergenti testimonianze dibattimentali rese dalla teste **FERRARO** Liliana,Direzione Affari Penali Ministero Giustizia (Ud. 16.06.2016); dal teste **MARTELLI** Claudio,Ministro della Giustizia (Ud.9.06.2016); dal teste **VIOLANTE** Luciano,Presidente Commissione Antimafia (Ud.18.12.2015); dalla teste **CONTRI** Fernanda,Sottosegrataria al Presidente del Consiglio Amato (Ud.15.09.2016).

E) Inoltre,i tre del ROS nell' AGOSTO 1992 avevano la possibilità di svolgere una vera e propria penetrante indagine di P.G. su cosa nostra , **attraverso l'infiltrato BELLINI Paolo**,che si incontrava con il mafioso GIOE' (e quindi Brusca – Riina),portando notizie autentiche e aggiornate sulla strategia minatoria della mafia nell'Estate 1992 ; ma ancora una volta **i tre del ROS NON fecero NULLA** ;nè relazionarono di ciò la Autorità Giudiziaria ; nè chiesero o disposero intercettazioni telefoniche e ambientali o

pedinamenti o altra normale attività giudiziaria di P.G. nei confronti di Bellini-Gioè.

Questo è **PROVATO PENALMENTE** dalle sentenze irrevocabili di Firenze ex art. 238 BIS CPP ; nonché in questo dibattimento dalle testimonianze di **BELLINI Paolo** (Ud. 11-03.2014); dalle dichiarazioni congiunte dei collaboratori **BRUSCA Giovanni** (Ud.11.12.2013) e **LA BARBERA Gioacchino** (Ud.23.01.2014); dal verbale 17.06.1999 di **CANCEMI SALVATORE** ; dalla lettera di **GIOE' Antonino** scritta prima del suicidio ; dalle precise dichiarazioni documentate del **teste Mar.llo TEMPESTA Roberto** ,del Nucleo Patrimonio Artistico dei C.C., sugli incontri con Bellini prima e **poi al ROS con Mori il 25 agosto 1992**, e seguenti, a cui consegnò pure il biglietto con i 5 nomi di capi mafiosi avuto da Bellini-Brusca , a cui concedere benefici carcerari(Ud. 16.05.2014).

*** ooo *** ooo ***

II,5)- La continuazione nel reato ex art. 81 C.P. degli imputati Subranni, Mori , De Donno nel 2° semestre 1992 e nel 1993 per la avvenuta “intermediazione illegale ROS-PROVENZANO”.

1)-La mediazione illegale,nascosta e segreta, **COMPIUTA** nel Giugno-Luglio 1992 dai tre del ROS con Riina ,capo della mafia, convinse quest'ultimo della utilità e della efficacia della strategia stragista e omicidiaria (“la strage paga”) , per cui in data **19 LUGLIO 1992 Riina attuò la strage di Via D'Amelio** con l'uccisione del Giudice Borsellino e degli uomini di scorta.

2) - Questa strage del 19 Luglio 1992 :

a) da una parte ,quella **LEGALE**,portò il Governo legittimo,nella persona dell'On. Martelli e del DAP di Amato - Fazzioli, **a una dura reazione contro cosa nostra** , con il trasferimento dei detenuti mafiosi da Palermo nelle isole di Pianosa e dell'Asinara e la emissione dei decreti ministeriali di 41 bis ; reazione dura governativa sulla linea della fermezza che durò fino alle dimissioni di Martelli in data 11.02.1993;

b)dall'altra parte,quella **ILLEGALE** di Riina, **portò allo “STALLO” dell'Autunno 1992 nella intermediazione illegale ROS-RIINA** , perchè nel frattempo **Vito Ciancimino** nella riunione di Roma con i due del ROS in data 25 Agosto 1992 riuscì a

convincere il ROS, dopo avere parlato anche con Provenzano, a **cambiare segretamente l'interlocutore finale della intermediazione illegale**, ovvero a **convincere Provenzano a collaborare per la cattura di Riina in cambio di garantire la impunità a Provenzano**, l'unico "ragionevole" e non stragista all'interno di cosa nostra : **arresto di RIINA** che doveva avvenire secondo le regole e le precise indicazioni di Vito Ciancimino , per coprire e nascondere a tutti (Stato e Corleonesi) l'avvenuta mediazione illegale ROS-PROVENZANO, accompagnata anche dalla richiesta di vantaggi giudiziari per lo stesso Ciancimino.

3) - Così nell'Autunno 1992 ,mentre il Governo legale di Martelli e il DAP di Amato-Fazzioli portava avanti la linea della fermezza e della lotta alla mafia con la firma di più di mille decreti di 41 BIS, , da parte dei tre del ROS iniziava quella **ULTERIORE MEDIAZIONE ILLEGALE ROS-PROVENZANO**, NASCOSTA E SEGRETA AGLI ORGANI GIUDIZIARI E ALLO STATO DEMOCRATICO e **NASCOSTA E SEGRETA PERFINO AI MAFIOSI CORLEONESI** dell'ala stragista di Riina, Bagarella, Brusca, Graviano, Messina Denaro ecc.; i quali ultimi , **IGNARI del tradimento di Provenzano e del cambiamento dell'interlocutore finale** da parte del ROS, continuano nella attuazione della deliberata "catena minatoria" verso il Governo per riavviare la mediazione del Giugno 1992:

a) con l'incarico dato a Brusca nel Settembre 1992 di "dare un colpo" alla conclusione della mediazione , con l'attentato da compiere contro il **Giudice Grasso** ;

b) nonché con l'episodio del **proiettile lasciato nel giardino di BOBOLI** a Firenze, sotto la statua del pretore romano **Marcus Cautius**, a fine Ottobre 1992(Brusca, La Barbera e altri).

Questo ultimo fatto è rilevante ai fini della prova del cambiamento e mutamento di strategia di Riina nella catena minatoria alla fine del 1992: **dalla minaccia omicidiaria ai Ministri in carica del 1991- inizi 1992 a quella dell'Autunno 1992 dell'attacco ai beni culturali e al patrimonio artistico dello Stato con il conseguente ricatto al Governo** , come a Gioè-Brusca prospettato **dall'infiltrato BELLINI nell'estate-autunno del 1992**, per costringere i tre del ROS a "RIFARSI SOTTO" e a ritornare alla mediazione illegale con i CORLEONESI iniziata nel Giugno-Luglio

1992.

4) Questa mediazione supersegreta e illegale ROS-PROVENZANO del Novembre 1992, attuata con la collaborazione iniziale e decisiva di Vito Ciancimino (che poi venne arrestato il 19.12.1992, quando non servirà più la sua collaborazione, passando il suo ruolo di mediatore al cittadino DELL'UTRI) **portò all'arresto di Riina Salvatore il 15.01.1993**, anche con un contributo per la opinione pubblica di “individuazione del soggetto” da parte del collaboratore Balduccio Di Maggio; arresto per altro preannunciato “profeticamente” dal Ministro Mancino in una intervista rilasciata in data 12.01.1993, ovvero tre giorni prima dell'arresto.

5) La PROVA PENALE della avvenuta segreta “mediazione illegale CIANCIMINO-ROS-PROVENZANO” a Novembre 1992 è costituita :

- 1) dalla prova dichiarativa “de agitu” di **MASSIMO CIANCIMINO**
- 2) dalla prova dichiarativa “de visu” di **Antonino GIUFFRÈ**;
- 3) dalla prova documentale dei **manoscritti autentici di VITO Ciancimino** sulla propria collaborazione con i tre del ROS per la cattura di Riina, documenti acquisiti in dibattimento;
- 4) dalla prova penale logica costituita **dal fatto CERTO della mancata perquisizione del ROS di Mori del covo di Riina in Via Bernini** per ben 15 giorni, dal 15.01. 1993 al 2.02.1993, permettendo la totale immutazione dei luoghi e la scomparsa completa di documentazione rilevante;
- 5) dalla prova penale logica costituita **dal fatto della mancata cattura da parte del ROS di Mori di Nitto Santapaola** (capo mafioso di Catania, “ala trattativista di Provenzano”) **a seguito della sparatoria alle Terme di Vigliatore il 6.04.1993** (prova penale costituita dagli atti processuali della Procura di Messina e dalle precise testimonianze del P.M. Olindo Canali, ud. 04.06.2015, e del M.llo Scibilia alla ud. 05.06.2015).
- 6) dalla prova penale **testimoniale e logica del Col.Riccio** (Ud.05.11.2015 e segg.) **sul fatto CERTO della mancata cattura da parte del ROS di Mori di Provenzano a Mezzojuso in occasione dell'incontro Ilardo-Provenzano di martedì 31.10.1995**, o nei

giorni seguenti (arresto di Provenzano avvenuto poi in data 11.04.2006 dalla Polizia di Stato); nonché dalla prova documentale sulla “vicenda ILARDO” costituita dalle numerose relazioni di servizio regolarmente presentate da Riccio sia al ROS di Mori e sia alla Autorità Giudiziaria di Palermo, Dott. Pignatone, fatto disconosciuto e negato da Mori ; ma relazioni di servizio salvate e nascoste da Riccio dietro un quadro e quindi prodotte ai Giudici e acquisite al dibattimento.

“Vicenda ILARDO” che ha come epilogo la decisione di Ilardo di collaborare formalmente con la Giustizia , comunicata il 2 MAGGIO 1996 ai Giudici di Palermo nella Sede Centrale del ROS a Roma , presenti Subranni e Mori, (ma dichiarazioni rilevanti di Ilardo che in quella sede incredibilmente NON furono né registrate e nemmeno verbalizzate) ; con il vergognoso immediato successivo omicidio di Ilardo a Catania il 10 MAGGIO 1996.

La valutazione penale finale è che Subranni, Mori e De Donno sono PENALMENTE RESPONSABILI E COLPEVOLI di concorso ex art. 110 CP nel reato pluriaggravato di cui all'art. 338 e 339 C.P., capo A), commesso e perfezionato nel Giugno-Luglio 1992 e continuato nel Novembre 1992 e nei primi mesi del 1993.

Infine i “tre del ROS “**non possono non apparire MORALMENTE RESPONSABILI della strage di Via de' Georgofili a Firenze del 27 Maggio 1993** (ma assolutamente non penalmente responsabili), compiuta dai Corleonesi di Bagarella come ricatto al Governo, in un rapporto diretto di causa-effetto, **per costringere a ritornare** alla mediazione illegale “quelli che si erano fatti sotto” nel Giugno 1992 , come da ultimo ha confermato il Geom. LIPARI, nella udienza del 24.11.2016, pag.127 : **“L'antefatto delle stragi 1993 è LA TRATTATIVA INTERROTTA DI MORI”.**

In parole semplici, SE MORI (CAPO DEL ROS e PUNTA DI DIAMANTE ALLA LOTTA ALLA MAFIA) NEL 1992 NON FOSSE ANDATO DA VITO CIANCIMINO AD AVANZARE PROPOSTE ILLECITE A RIINA CON IL RICEVERE RICHIESTE SCRITTE DA RIINA , **in base al principio giuridico del nesso causale materiale ex art.40 CP e della “conditio sine qua non”**

MAI E POI MAI SAREBBE STATA COMPIUTA NEL 1993 DAI CORLEONESI LA STRAGE DI VIA DE' GEORGOFILI.

***** ○○○ *** ○○○ *****

LA CATENA MINATORIA NEL 1993-1994

III) La responsabilità penale degli autori della prosecuzione della catena minatoria nel 1993-1994 Bagarella Leoluca e Brusca Giovanni; e del “concorrente-mediatore” DELL'UTRI Marcello nel 1993 -1994.

III,1)- Dopo l'arresto di Riina il 15.01.1993, la catena minatoria iniziata da Riina fu portata avanti a partire dal 1.04.1993 (riunione deliberativa sulle stragi in continente) dall’**“ALA CORLEONESE” di Bagarella e Brusca**, anche a seguito dei **primi due segnali di CEDIMENTO DEL GOVERNO in carica:**

(1) dimissioni del Ministro Martelli in data 11.02.1993 ;
2) revoca del Decreto Martelli, emesso in data 9.02.1993 per i due Istituti carcerari di Napoli, **da parte del nuovo Ministro di Giustizia CONSO** in data 19.02.1993 ;
nonché come **prosecuzione e conseguenza diretta nel rapporto “causa-effetto” della mediazione interrotta “ROS-RIINA” del Giugno-Luglio 1992.**

A seguito di ogni avvenuta strage in continente con autobomba , vi furono nel 1993 i successivi ulteriori **“CEDIMENTI DEL GOVERNO ”** (dopo le dimissioni del Governo Amato il 21.04.1993 , fu nominato il Governo TECNICO di Ciampi, e quindi governo debole):

(3) Dopo la strage di Firenze del 27.05.1993 , vi fu il mutamento della politica carceraria del Governo con la sostituzione improvvisa il 4.06.1993 da parte di CONSO dei vertici del DAP ,Amato – Fazzioli, (fautori della linea della fermezza nella politica penitenziaria e sul 41 bis come comprovato dalla Nota DAP Amato al Ministro Conso in data 6.03.1993), con i **nuovi vertici Capriotti-Di Maggio**, fautori di una linea “morbida” con il dare **“SEGNALI DI DISTENSIONE”**, come provato documentalmente dalla Nota DAP Capriotti al Ministro Conso in data 26.06.1993.

4) Dopo le stragi di Roma e Milano del 27 Luglio 1993 , vi fu la mancata proroga del Ministro CONSO di N. 334 decreti di 41 bis in data 1.11.1993 e giorni seguenti.

Questi FATTI SONO PROVATI e già accertati definitivamente dalle diverse **sentenze irrevocabili della Corte di Assise di Firenze** passate in giudicato ex art. 238 BIS CPP.

In sintesi, quando il Governo è debole, la mafia è forte; quando il Governo cede, la mafia attacca .

III,2) Bagarella e Brusca devono essere dichiarati colpevoli quali autori e proscrittori della catena minatoria nel 1993-1994 ; mentre DELL'UTRI deve essere dichiarato colpevole quale concorrente-mediatore, per il capo A), art. 338 e 339 C.P. per gli anni 1993-1994 :

A) i primi due per avere ,dopo l'arresto di RIINA ,**deliberato** di continuare la strategia stragista di Riina , nella convinzione che "la strage paga" ,**compiendo le stragi di FIRENZE, di ROMA e di MILANO;**

B) nonché tutti e tre per avere continuato e proseguito la strategia di minaccia e di violenza al Governo in carica , iniziata da Riina , per costringere i politici a "rifarsi sotto" come nel Giugno 1992 ("la rinegoziazione"), **attraverso la mediazione illegale, nascosta e segreta, di DELL'UTRI Marcello, con destinatario finale nel 1994 il Governo Berlusconi.**

III,3) La prova penale sugli autori della catena minatoria del 1993-1994 attraverso le "stragi in continente" è costituita ex art. 238 Bis CPP dalla sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Firenze a carico di "Bagarella più altri" e dalla sentenza "Tagliavia" (basate sulle dichiarazioni precise , attendibili e riscontrate di BRUSCA, GIUFFRÈ, SINACORI , GRIGOLI, FERRO e altri); nonché in questo dibattimento il concorso nel reato da parte di Bagarella , Brusca (e Graviano) , tramite DELL'UTRI, è provato dal seguente compendio probatorio :

1) In primo luogo **la mediazione di Dell'Utri** nella catena minatoria è comprovata ex art. 238 BIS CPP dalla **sentenza irrevocabile a carico di Dell'Utri emessa dalla Corte di Cassazione, I Sez., 9.05.2014 N. 28225**, che ha condannato Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa **fino al Dicembre 1992** ad ANNI SETTE di reclusione , affermando nelle conclusioni che :” *Anche nel periodo compreso tra il 1983 e il 1992 l'imputatoha*

consapevolmente e volontariamente fornito un contributo causale determinante alla conservazione del sodalizio mafioso e alla realizzazione ,almeno parziale,del suo programma criminoso”.

2)La prova dichiarativa “**de visu**”,rilevante e fondamentale,di **CANCEMI Salvatore** ,reggente del mandamento di Porta Nuova a Palermo fino alla sua consegna spontanea ai Carabinieri nel Luglio 1993(interr. 8.07.1999 e verbali acquisiti in dibattimento),**che attesta come Riina già nel 1992 :”diceva che voleva sfiduciare le persone che erano in sella al momento, per poi questi qua,questo Dell'Utri e Berlusconi li doveva portare a governare dopo...UN BENE PER TUTTA COSA NOSTRA (pag.88)... Quindi Lui andava facendo le cose mirate secondo me suggerite da queste persone....Lui stava facendo un lavoro preparativo,stava organizzando una cosa per arrivare al suo scopo,che era quello là DI ESSERE GOVERNATO DA QUESTE PERSONE (pag. 89)”**.

3) La prova dichiarativa di **LO VERSO Stefano** , ex autista di Provenzano, (Ud. 10.04.2014 , pag. 57)che conferma direttamente: “*Il Provenzano mi disse che dopo le stragi Marcello DELL'UTRI si era avvicinato ai suoi uomini e che AVEVA PRESO IL POSTO DI SALVO LIMA E CHE ERA DIVENTATO IL REFERENTE.*” e che dopo ,nel 1994, fece votare a tutti per “Forza Italia”.

4) La prova dichiarativa di **LIPARI Giuseppe** ,braccio destro di Provenzano, (Ud. 24.11.2016 ,pag.142)) che conferma di avere appreso direttamente da Provenzano della idea della nascita di un movimento nuovo verso il 1991 e che “*DELL'UTRI è l'IDEOLOGO del movimento nuovo*”.

5)La prova dichiarativa,rilevante e precisa ,del teste **CARTOTTO Ezio** ,dirigente Fininvest, (Ud. 18.02.2016 ,pag. 56),che conferma dall'interno Fininvest ,e direttamente da Dell'Utri ,che nella **Primavera 1992** la idea di questi era che : “*LUI non mirava a trovare, non so , un altro personaggio politico della Democrazia Cristiana siciliana o di un altro partito ... che potesse sostituire Lima, LUI PENSAVA AD UNA FORZA POLITICA NUOVA*”.

6) La prova dichiarativa di **CIANCIMINO Massimo (ud.**

03.03.2016 ,pag 24 e segg), unitamente alla prova documentale dei **manoscritti del padre VITO ,accertati come autentici e prodotti** in dibattimento, che conferma come con l'arresto di VITO Ciancimino il 19.12.1992 il suo posto di mediatore tra la mafia e la politica fu preso da DELL'UTRI (“ *Un disegno politicoche alla luce degli anni ha ammesso essere stato GENIALE,come tutte geniali erano le operazioni di MARCELLO DELL'UTRI,sosteneva mio padre*”)

7) Ed ancora risulta provato **come Bagarella e Brusca dopo l'8 OTTOBRE 1993 abbiano dato incarico a MANGANO** di comunicare e inoltrare le minacce di ulteriori stragi mafiose (dopo quelle del I° semestre 1993 e dopo le 5 lettere minatorie inviate a 5 giornali nazionali da Gaspare Spatuzza nel Luglio 1993),a **DELL'UTRI Marcello** , con destinazione finale Berlusconi e la nuova formazione politica in gestazione di Forza Italia,e questo sulle precise,circostanziate e riscontrate dichiarazioni accusatorie di **BRUSCA GIOVANNI (ud. 11 e 12.12.2013)**,riconosciuto sempre attendibile in numerose sentenze irrevocabili (sulle sue dichiarazioni a Firenze fu comminato l'ergastolo a Riina e Provenzano per le stragi 1993).

8)Le conferme probatorie , e i riscontri “Aliunde” alle dichiarazioni Brusca, costituite dalle indagini di P.G. ,riferite dai testi GALLETTA e BONFERRARO (Ud. 16.12.2016 e segg.)sul periodo di libertà di Mangano e sulla presenza di Mangano a Milano nel 1992-1994 ,riscontrata dai suoi tabulati telefonici ; nonché le conferme probatorie sul ruolo di Mangano, nominato da Bagarella e Brusca reggente del mandamento Porta Nuova a Palermo dopo la presentazione ai C.C. Di Cancemi.

9) La prova documentale scritta costituita dalla agenda di Dell'Utri sugli incontri Dell'Utri-Mangano in data 2 e 30.11.1993.

10)La prova penale costituita dalle intercettazioni ambientali su “RIINA-LO RUSSO”,nel carcere di Opera a Milano, con le dichiarazioni di Riina in data 22.08.2013 e 20.09.2013 e 5.09.2013(“*Quei due scimuniti hanno cercato il senatore..... Questi due disonorati vanno a cercarlo.Che ci andate a fare?Il cervello vi è*

finito?”).

11) La prova dichiarativa di **GIUFFRE' Antonino**, capo mandamento di Caccamo (Ud. 21.11.2013,), che un mese dopo la sua scarcerazione il 9 Gennaio 1993 incontra a Febbraio 1993 Provenzano e lo trova “*completamente diverso, con una strategia completamente opposta a quella del 1991... la sommersione*”; e ancora che nel corso del 1993 Provenzano gli disse: “*siamo in buone mani. E quando parliamo di buone mani, parliamo di Dell'Utri e del nuovo movimento politico che si affaccia*” (pag. 125 e seg.); e poi ancora: “*Marcello Dell'Utri era ... ultimamente in contatto con Brancaccio e in modo particolare era in contatto con i GRAVIANO, con i fratelli GRAVIANO, Giuseppe e Filippo..... Si è parlato dei fratelli Graviano, vicini appositamente, che avevano preso nelle mani il discorso di DELL'UTRI PER ARRIVARE DICIAMO A BERLUSCONI* (Pag. 127).” Infine, in sede di controesame della Parte Civile alla udienza del 22.11.2013, pag. 30, Giuffrè ha decisamente affermato che: “**Il posto di Ciancimino ERA STATO PRESO DA DELL'UTRI, questo lo posso tranquillamente asserire**”, confermando pienamente i manoscritti di Vito e le dichiarazioni di Massimo Ciancimino sul punto.

12) La prova dichiarativa di **MONTICCIOLO Giuseppe**, a partire dal 1992 al 1996 braccio destro e uomo di assoluta fiducia di BRUSCA e BAGARELLA nel mandamento di S. Giuseppe Iato, (Ud. 19.02.2016), purtroppo **OGGI collaboratore MOLTO RETICENTE, PER PAURA tuttora ATTUALE**, che non ha confermato in dibattimento, trincerandosi dietro i soliti “non ricordo”, le molte cose che aveva confermato in istruttoria circa la mediazione illegale “MANGANO-DELL'UTRI -BERLUSCONI”. Lo stesso in dibattimento ha confermato i numerosi incontri che ha avuto nel 1993 a Partinico, nella casa di Lo Bianco, con i capi “Corleonesi” Bagarella, Brusca, Messina Denaro, i fratelli Vitale, MANGANO ecc. e i numerosi incontri tenuti nello stesso periodo 1993 nella villa di Villagrazia, vicino a Terrasini, Cinisi, tra Bagarella, Brusca e MANGANO-Dell'Utri, prima e dopo gli incontri a Milano di Mangano con DELL'UTRI, ma “non ricorda” i contenuti. Alla domanda precisa di pag. 71 se ha mai visto DELL'UTRI, risponde “MI SEMBRA di no ... l'ho detto prima, cioè io

CONFERMO TUTTE LE DICHIARAZIONI CHE HO FATTO”.

13) La prova dichiarativa di **SPATUZZA GASPARE**, uomo di assoluta fiducia di Giuseppe Graviano e collaboratore dichiarato attendibile in numerose sentenze irrevocabili (Tagliavia Francesco-D'Amato Cosimo), che nelle udienze del 13 e 14 Marzo 2014 ha confermato la mediazione nella catena minatoria del 1993-1994 di Graviano-Dell'Utri-Berlusconi, con gli incontri a Campofelice di Roccella dell'Autunno 1993, gli incontri a Roma al Bar Doney di Via Veneto del 21.01.1994 e il “disco verde” di Graviano per la strage dell'Olimpico di domenica 23 GENNAIO 1994 (fatti confermati da SCARANO e GRIGOLI), attraverso la esplosione di una Lancia Thema piena di tritolo al passaggio di DUE pulman di Carabinieri, con 50 Carabinieri per pulman, e quindi una strage di 100 Carabinieri per “dare il colpo di grazia” alla mediazione minatoria interrotta nel 1992 e dare l'ennesima minaccia estorsiva al nuovo Governo Berlusconi.

14) La prova dichiarativa costituita da **LA MARCA Francesco**, Killer della famiglia di Porta Nuova accusatosi di 40 omicidi e arrestato in data 31.05.1994, (Ud. 11.09.2015), che nel Gennaio 1994 apprende da Lipari e poi direttamente da Mangano il ruolo di questi nella condotta di mediazione illegale con Dell'Utri nella catena minatoria -estorsiva del Febbraio 1994 (dopo l'arresto dei fratelli Graviano a Milano il 24.01.1994), quando questi andò a Milano “per parlare con i politici” e tornò “tutto contento e tutto a posto”, con Brusca e Bagarella che “erano contentissimi”, confermando quanto dichiarato sul punto da Giuffrè.

15) Infine la prova dichiarativa fornita da **CUCUZZA SALVATORE** nel suo verbale del 7.05.1997, acquisito al dibattimento, (coreggente dal Giugno 1994 assieme a Mangano del mandamento di Porta Nuova a Palermo), in cui conferma il concorso di Mangano-Dell'Utri nella mediazione estorsiva in atto nella seconda metà del 1994 da parte di cosa nostra nei confronti del Governo Berlusconi, minaccia che in effetti si è materialmente concretizzata nella emanazione del decreto c.d. “Salva-ladri” del Ministro Biondi, Decreto N.440 del 13 Luglio 1994; e nella proposta di legge approvata dalla Commissione Giustizia della Camera in data 8.09.1994; provvedimenti legislativi che modificavano la disciplina sulla custodia cautelare, che non sono andati in porto per la netta opposizione del ministro MARONI e della LEGA, che fece cadere il primo Governo Berlusconi in data

22.12.1994.

16) La prova penale autentica ,a riscontro delle dichiarazioni dei collaboranti e in particolare di Spatuzza ,costituita dai sinceri e veritieri **colloqui di GRAVIANO Giuseppe intrattenuti con Adinolfi** nel Carcere di Ascoli Piceno,intercettati nelle date 19.01.2016,**18.03.2016** (“**ci siamo messi il paese nelle mani**”),10.04.2016(Berlusca nel 1992 voleva scendere in politica”),**14.03.2017** (“**mi sono seduto con tee tu cominci a pugnalarmi...**”).

17) Infine la riprova penale costituita dai colloqui di **RIINA Salvatore con LO RUSSO nel Carcere di Opera a Milano** , dove :
a)conferma la sussistenza della mediazione GRAVIANO-DELL'UTRI (intercettazione 25.10.2013 : “Conosco molto bene i tre fratelli di Brancaccio ...che hanno Berlusconi nelle mani”);
b)dove conferma i rapporti diretti Provenzano-Dell'Utri nella intercettazione del 5.09.2013,criticando Provenzano che da latitante andava a Como a trovare quello ...”Marcello”.

*** ooo ***

L'Ill.ma Corte di Assise ,ritenuta la sussistenza ex art. 238 Bis CPP ed art. 192 CPP della prova penale a carico di BAGARELLA Leoluca , BRUSCA Giovanni, Marcello DELL'UTRI per il loro concorso ex art.110 CP nella catena minatoria ex art. 338 e 339 CP
a)messa in atto nel 1993 e 1994 dai Corleonesi capeggiati da Bagarella e Brusca,b) con il concorso di Dell'Utri costituito dalla condotta materiale di RAFFORZARE la volontà criminale della mafia nella minaccia-ricatto al Governo in carica,e nell'AGEVOLARE la trasmissione del messaggio minatorio e ricattatorio dalla mafia al Governo ,al fine di ostacolare e/o turbare la sua regolare attività, **VOGLIA CONDANNARE BAGARELLA Leoluca,BRUSCA Giovanni e Marcello DELL'UTRI per il capo A)**alla pena che riterrà di giustizia, come da apposite e separate conclusioni scritte.

Firenze,Palermo 02.02.2018

Avv. Danilo Ammannato

